

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988 , n. 448

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

2. Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalita' e alle esigenze educative del minorenne.

2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attivita' processuali che si svolgono in sua presenza nonche' il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Art. 2.

Organi giudiziari nel procedimento

a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;

c) il tribunale per i minorenni;

d) il procuratore generale presso la corte di appello;

e) la sezione di corte di appello per i minorenni;

f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Art. 3.

Competenza

1. Il tribunale per i minorenni e' competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando

erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta'.

Art. 4.

Informativa al procuratore della Repubblica
per i minorenni

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorita' giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore abita abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

Art. 5.

Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e' istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale e' assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Art. 6.

Servizi minorili

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

Art. 7.

Notifiche all'esercente la potesta' dei genitori

1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullita', anche all'esercente la potesta' dei genitori.

Art. 8.

Accertamento sull'eta' del minore

1. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.

2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

Art. 9.

Accertamenti sulla personalita' del minore

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilita' e il grado di responsabilita', valutare la rilevanza sociale del fatto nonche' disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalita'.

Art. 10.

Inammissibilita' dell'azione civile

1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non e' ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

3. Non puo' essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Art. 11.

Difensore di ufficio dell'imputato minore

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.

Art. 12.

Assistenza all'imputato minore

1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minore e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede.

2. In ogni caso al minore e' assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.

3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali e' richiesta la partecipazione del minore senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minore o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Art. 13.

Divieto di pubblicazione e di divulgazione

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del

dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Art. 14.

Casellario giudiziale per i minorenni

1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui e' prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.

2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorita' giudiziaria.

Art. 15.

Eliminazione delle iscrizioni

1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.

2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di eta' della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta'.

Capo II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTA' PERSONALE

Art. 16.

Arresto in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non e' indicata, in una comunita' pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorita' giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza.

3. Nell'avvalersi delle facolta' previste dai commi 1 e 2 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della personalita' del minorenne.

Art. 17.

Fermo di minorenne indiziato di delitto

1. E' in ogni caso consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni.

Art. 18.

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo di un minorenne

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne danno immediata notizia col mezzo piu' rapido al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

2. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2 del codice di procedura penale, chi ha proceduto all'arresto o al fermo conduce il minorenne davanti al pubblico ministero ovvero presso la comunita' pubblica o autorizzata da questi indicata.

3. Il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne rimanga presso la sua abitazione familiare.

Art. 19.

Misure cautelari per i minorenni

1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

3. Quando e' disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attivita' di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a

cinque anni.

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età'.

Art. 20.

Prescrizioni

1. Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà' dei genitori, può impartire al minorene specifiche prescrizioni inerenti alle attività' di studio o di lavoro ovvero ad altre attività' utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19 comma 3.

2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.

3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

Art. 21.

Permanenza in casa

1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorene di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà' del minorene di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorene di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività' di studio o di lavoro ovvero ad altre attività' utili per la sua educazione.

3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorene vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

4. Il minorene al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura.

5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità'.

Art. 22.

Collocamento in comunità'

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità' il giudice ordina che il minorene sia affidato a una comunità' pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività' di studio o di lavoro ovvero ad altre attività' utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità' collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità', il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Art. 23.

Custodia cautelare

1. Quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare:

a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità' della prova;

b) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

c) se, per specifiche modalità' e circostanze del fatto e per la personalità' dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

2. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici.

Art. 24.

Provvedimenti in caso di scarcerazione
per decorrenza dei termini

1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.

Art. 25

Procedimenti speciali

1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.

2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se e' possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minore l'assistenza prevista dall'articolo 12.

Art. 26.

Obbligo della immediata declaratoria
della non imputabilita'

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato e' minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

Art. 27.

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita' del fatto e la occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore.

2. Il giudice provvede con sentenza, sentiti il minore, l'esercente la potesta' dei genitori e la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello o ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569 del codice di procedura penale il minore e il procuratore generale presso la corte di appello. Sull'appello decide la corte di appello con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

Art. 28.

Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

Art. 29.

Dichiarazione di estinzione del reato
per esito positivo della prova

1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalita', ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.

Art. 30.

Sanzioni sostitutive

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, puo' sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della liberta' controllata, tenuto conto della personalita' e delle esigenze di lavoro o di studio del minore nonche' delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minore, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minore.

Art. 31.

Svolgimento dell'udienza preliminare

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 420 comma 4 del codice di procedura penale, il giudice puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.

2. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre l'allontanamento del minore, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalita'.

3. Dell'udienza e' dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attivita' per il minore e all'esercente la potesta' dei genitori.

4. Se l'esercente la potesta' non compare senza un legittimo impedimento, il giudice puo' condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice puo' disporre l'allontanamento dell'esercente la potesta' dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.

5. Il minore e' sempre sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite dal giudice se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9.

Art. 32.

Provvedimenti

1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o nei casi previsti dagli articoli 27 e 28.

2. Il giudice, se vi e' richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena puo' essere diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale.

3. Contro la sentenza il pubblico ministero e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione al tribunale per i minorenni con atto depositato in cancelleria entro tre giorni dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'estratto di essa, quando l'imputato non e' comparso.

4. In caso di urgente necessita', il giudice, con separato decreto, puo' adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minore. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Art. 33.

Udienza dibattimentale

1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni e' tenuta a porte chiuse.

2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici puo' chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunita' di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non puo' essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o piu' coimputati non vi consente.

3. L'esame dell'imputato e' condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

Art. 34.

Impugnazione dell'esercente la potesta' dei genitori

1. L'esercente la potesta' dei genitori puo', anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minore.

2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potesta' dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarita' di una impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra anche in relazione ai motivi.

Art. 35.

Giudizio di appello

1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

Capo IV

PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Art. 36.

Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

1. La misura di sicurezza della liberta' vigilata applicata nei confronti di minorenni e' eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.

2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario e' applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed e' eseguita nelle forme dell'articolo 22.

Art. 37.

Applicazione provvisoria

1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.

2. La misura e' applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalita' organizzata.

3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

Art. 38.

Procedimento davanti al tribunale per i minorenni

1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosita' nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento puo' modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria.

2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Art. 39.

Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni puo' disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Art. 40.

Esecuzione delle misure di sicurezza

1. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni e' attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.

2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalita' di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalita', con il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne da' comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

Art. 41.

Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni

1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la potesta' dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.

2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI